

L'elevazione trova favore nel sistema curtense, ereditato nelle campagne dall'antico latifondo, poichè le varie classi dipendenti e servili, raccolte nelle grandi corti regie, ducali, monastiche e nobiliari, conseguono il riconoscimento consuetudinario dei diritti della personalità. La classe dei servi regi, detti dai Franchi *fiscalini* o *dominici*, ha diritto ad una parziale composizione, che è molto prossima al guidrigildo; e i servi regi, presso i Longobardi, sono chiamati anche a pubblici uffici di ordine fondiario (1). Non altrimenti avviene, per consuetudine, anche dei *servi ecclesiae*; e specialmente di tutti quei servi che, tenuti nella condizione giuridica dei servi domestici, sono addetti nelle corti a qualche ufficio o a qualche arte manuale (*ministerium*), e che formano la classe dei *ministeriales*, giuridicamente parificata agli aldi (2). Queste classi hanno una consuetudine e un diritto, riconosciuti nell'interno del cerchio curtense, che limitano il dominio assoluto del padrone, e lo mutano in un rapporto di semplice dipendenza privata all'interno e di semplice rappresentanza giuridica all'esterno.

Il movimento si affretta anche per il favore delle manomissioni. Alle forme antiche si aggiungono quelle dei Barbari e della Chiesa; e specialmente quelle che serbano al signore un diritto di patronato o di mundio sul manomesso (§ 57). In questa condizione di semplice dipendenza sono i *colliberti*, gruppi di servi che, continuando un antico uso romano, vengono manomessi per disposizione testamentaria e affidati alla protezione di una chiesa.

§ 21. — Schupfer, *Degli ordini sociali e del possesso fondiario presso i Longobardi*, in *Sitzungsber d. Akad. d. Wiss.* di Vienna, XXV, 1860, pag. 269 e seg.; id., *Aldi, liti e Romani*,

(1) Liut., *Not. de actor.*, a. 733, c. 3 e 5.

(2) Roth., c. 76, 130-1, 383.